*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 128° — Numero 139**

# GAZZETTA UFFICIALE
# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 17 giugno 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI



### DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero del tesoro**



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI ED ESAMI



### SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA SANITÀ



### SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1987, n. 234.

**Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze biologiche.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Considerata l'opportunità di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in scienze biologiche;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di discostarsi in alcuni punti dal parere del Consiglio, al fine di rendere la tabella conforme alla normativa vigente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze biologiche di cui alla tabella XXV del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è sostituito da quello stabilito dalla tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine nostro, dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 2.

Entro il 1° novembre 1988 gli ordinamenti didattici per il conseguimento della laurea in scienze biologiche saranno modificati per ciascuna Università in conformità al nuovo ordinamento con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 3.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studendi già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.

Le facoltà inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1987*
*Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 185*

---

ALLEGATO

*Tabella XXV*

LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE

Il corso di laurea in scienze biologiche ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in un triennio propedeutico ed in un biennio di applicazione articolato in indirizzi. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero di esami è non meno di ventisei.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I consigli di corso di laurea e le facoltà, rispetto all'elenco delle discipline non obbligatorie, propongono ai competenti organi accademici l'inclusione a statuto nelle singole Università delle singole discipline in relazione agli indirizzi scientifico-culturali.

I corsi di insegnamento possono essere organizzati in moduli semestrali secondo le norme vigenti. Il totale delle ore di insegnamento è di milleseicento per il triennio e di cinquecento per il biennio. I corsi di insegnamento annuali devono disporre di non meno di novanta ore, quelli semestrali di quarantacinque ore.

Nel computo orario sono comprese lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni, a seconda della natura dei corsi.

*Triennio propedeutico:*

1) istituzioni di matematiche;

2) metodi matematici e statistici (*a*);

3) fisica;

4) laboratorio di fisica (*b*);

5) chimica generale ed inorganica;

6) chimica organica;

7) chimica fisica;

8) laboratorio di chimica (*c*);

9) citologia ed istologia (*d*);

10) chimica biologica;

11) fisiologia generale;

12) genetica;

13) zoologia;

14) anatomia comparata (*e*);

15) botanica;

16) fisiologia vegetale;

17) microbiologia generale;

18) ecologia;

19) biologia molecolare.

---

(*a*) Compresi modelli matematici ed elementi di probabilità applicati alla biologia.

(*b*) Compreso il trattamento dei dati sperimentali.

(*c*) Comprende parti inorganiche, organiche, strumentali ed analitiche.

(*d*) Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali.

(*e*) Comprende l'anatomia e l'embriologia dei vertebrati.

I consigli di corso di laurea e le facoltà, per le rispettive competenze, nell'ambito delle milleseicento ore previste per il triennio propedeutico, organizzano didattica applicata secondo moduli didattici programmati. Le Università possono sostituire nei loro statuti con altre discipline non più di due corsi fra quelli previsti nel triennio di aree disciplinari diverse.

Tutti gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare per due anni consecutivi del triennio propedeutico un laboratorio di biologia sperimentale di settantacinque ore per anno, nel quale dovrà essere elemento preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti.

Tali corsi di laboratorio sono organizzati, per le parti di competenza, dai docenti di discipline «biologiche» del triennio (quelle indicate coi numeri dal 9 al 19) nonché da eventuali altri docenti, secondo modalità fissate dal consiglio di corso di laurea. Quest'ultimo designa a tale fine fra i docenti, avvalendosi anche delle vigenti disposizioni di legge, un coordinatore per ciascun corso di laboratorio di biologia sperimentale. Al termine di ciascun corso annuale lo studente deve superare un colloquio con giudizio di merito sull'attività svolta, a cura di una commissione costituita dal coordinatore e da almeno altri due docenti.

Lo studente inoltre deve superare un colloquio di lingua inglese. Il colloquio comprende la traduzione di un brano di un'opera scientifica di argomento biologico.

Gli esami di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica sono propedeutici agli esami del secondo anno e successivi. Gli statuti possono fissare altre precedenze, anche per quanto riguarda gli esami del biennio di applicazione. L'iscrizione al biennio per l'indirizzo prescelto è condizionata al superamento dei tre esami suddetti ed inoltre di chimica organica, laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, di almeno sette esami di discipline «biologiche», dei due colloqui del laboratorio di biologia sperimentale e del colloquio di lingua inglese.

*Biennio di applicazione.*

Ogni Università sede del corso di laurea in scienze biologiche inserisce a statuto, in relazione alle proprie competenze ed esigenze scientifiche ed alle esigenze del territorio, uno o più indirizzi del biennio fra quelli sotto riportati. Ogni indirizzo definisce uno specifico settore culturale e di ricerca.

Ogni indirizzo comprende non meno di sette corsi per un totale di cinquecento ore. Gli insegnamenti caratterizzanti ogni indirizzo sul piano nazionale, riportati di seguito, vengono tutti inseriti a statuto. Essi sono obbligatori per l'indirizzo, eccetto che l'Università può indicare nello statuto uno solo di essi come materia facoltativa. Qualora si intendano attivare degli «orientamenti» interni agli indirizzi, possono essere indicate nel manifesto annuale degli studi quelle combinazioni di discipline non obbligatorie che meglio rispondano ad una logica di natura culturale applicativa. Possono essere altresì inseriti a statuto, con le procedure previste dalle vigenti disposizioni dell'ordinamento didattico, altri indirizzi, purché questi riflettano effettive esigenze e competenze della sede in settori scientifico-professionali diversi da quelli degli indirizzi sotto riportati.

La tesi di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali e deve comunque portare un contributo originale. A tale fine è obbligatoria la frequenza per non meno di un anno presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilità del relatore.

Gli indirizzi e le relative discipline caratterizzanti sono:

*A*) Indirizzo morfologico funzionale:

antropologia;
botanica II;
fisiologia generale II;
zoologia II.

*B*) Indirizzo biologico ecologico:

botanica II;
ecologia applicata;
igiene (o chimica dell'ambiente);
zoologia II.

*C*) Indirizzo biomolecolare:

biologia molecolare II;
chimica biologica II;
genetica II;
metodologia biochimica (o microbiologia applicata).

*D*) Indirizzo fisiopatologico:

anatomia umana;
farmacologia;
fisiologia generale II;
igiene;
patologia generale.

*Disposizioni transitorie e finali.*

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere seguito non meno di ventisei corsi per un totale di duemilacento ore, e superato i relativi esami, secondo quanto previsto dallo statuto dell'Ateneo, ed avere inoltre superato i due colloqui di laboratorio di biologia sperimentale ed il colloquio di lingua inglese.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze biologiche, mentre il relativo certificato, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

*Elenco dei corsi non obbligatori* (eventualmente accorpabili con i corsi irrinunciabili):

1) algologia;
2) analisi biochimico-cliniche;
3) anatomia vegetale;
4) antropometria;
5) batteriologia;
6) biochimica cellulare;
7) biochimica comparata;
8) biochimica fisica;
9) biochimica industriale;
10) biochimica macromolecolare;
11) biochimica vegetale;
12) biofisica;
13) biologia cellulare;
14) biologia della pesca ed acquacoltura;
15) biologia delle popolazioni umane;
16) biologia dello sviluppo;
17) biologia marina;
18) biologia umana;
19) biometria;
20) biologia vegetale applicata;
21) botanica sistematica;
22) calcolo numerico e programmazione;
23) chimica analitica;
24) chimica analitica clinica;
25) chimica analitica strumentale;
26) chimica degli alimenti;
27) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
28) chimica delle sostanze organiche naturali;
29) chimica fisica biologica;
30) citochimica ed istochimica;
31) citogenetica;
32) citologia animale;
33) citologia sperimentale;
34) citologia vegetale;
35) citopatologia;
36) complementi di chimica organica;
37) complementi di fisiologia generale;
38) conservazione della natura e delle sue risorse;
39) didattica naturalistica e biologica;
40) ecofisiologia vegetale;
41) ecologia animale;
42) ecologia microbica;
43) ecologia preistorica;
44) ecologia umana;
45) ecologia vegetale;
46) elettrofisiologia;
47) embiologia comparata;
48) embriologia e morfologia sperimentale;
49) endocrinologia comparata;
50) entomologia;
51) enzimologia;
52) etologia;
53) etologia applicata;
54) evoluzione biologica;
55) farmacologia cellulare;
56) farmacologia molecolare;
57) fisiologia cellulare;
58) fisiologia comparata;
59) fisiologia delle piante coltivate;
60) fisiopatologia endocrina;
61) fitogeografia;
62) fitobiologia;
63) biocristallografia;
64) genetica dei microrganismi;
65) genetica delle popolazioni;
66) genetica molecolare;
67) genetica quantitativa;
68) genetica umana;
69) genetica vegetale;
70) geobotanica;

71) idrobiologia e pescicolture;
72) igiene degli alimenti;
73) igiene ambientale;
74) immunologia;
75) ingegneria genetica;
76) laboratorio di biologia molecolare;
77) laboratorio di ecologia;
78) laboratorio di metodologie botaniche;
79) laboratorio di metodologie farmacologiche;
80) laboratorio di metodologie fisiologiche;
81) laboratorio di metodologie genetiche;
82) laboratorio di metodologie zoologiche;
83) laboratorio di microbiologia e serologia;
84) laboratorio di patologia generale;
85) laboratorio di tecniche ultrastrutturali;
86) metodi fisici della biologia;
87) metodi per il trattamento della informazione;
88) merceologia;
89) micologia;
90) microbiologia ambientale;
91) microbiologia industriale;
92) mutagenesi ambientale;
93) neurobiologia;
94) neurobiologia comparata;
95) oceanografia;
96) paleobotanica;
97) paleontologia;
98) paleontologia umana e paleoetnologia;
99) palinologia;
100) parassitologia;
101) patologia cellulare;
102) patologia molecolare;
103) patologia vegetale;
104) plantologia;
105) primatologia;
106) protozoologia;
107) psicobiologia;
108) radiobiologia;
109) scienza della alimentazione;
110) storia della biologia;
111) tossicologia;
112) ultrastrutture vegetali;
113) virologia vegetale;
114) virologia;
115) zoocolture;
116) zoogeografia;
117) zoologia applicata;
118) zoologia sistematica;
119) zoologia dei vertebrati.

Possono inoltre essere inserite a statuto ed utilizzate anche come corsi non obbligatori tutte le discipline fondamentali dell'ordinamento nazionale.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro della pubblica istruzione*
FALCUCCI

---

NOTE

*Note alle premesse:*

— Il R.D.L. n. 1071/1935 reca: «Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore».

— Il R.D. n. 1652/1938 concerne: «Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario».

— La legge n. 312/1953 riguarda la libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore.

— La legge n. 28/1980 reca: «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica».

— Il D.P.R. n. 382/1980, dando attuazione alla delega conferita con la legge n. 28/1980, riordina la docenza universitaria e la relativa fascia di formazione e detta norme sulla sperimentazione organizzativa e didattica.

*Nota all'art. 2:*

Il testo dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore è il seguente:

«Art. 17. — Ogni Università o Istituto superiore ha uno speciale statuto.

Gli statuti sono proposti dal senato accademico, uditi il consiglio d'amministrazione e le facoltà e scuole che costituiscono l'Università o l'istituto; per le Università o Istituti costituiti da una sola facoltà, dal consiglio di facoltà, udito il consiglio d'amministrazione. Essi sono emanati con decreto Reale, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le modificazioni sono proposte ed approvate con le medesime modalità; esse però non possono avere attuazione se non dall'anno accademico successivo alla loro approvazione.

Gli statuti non possono essere modificati se non siano trascorsi almeno tre anni accademici dalla loro approvazione o dalla loro ultima modificazione, salvo casi di particolare constatata necessità».

*Note all'allegato:*

— Si trascrive il testo dell'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore:

«Art. 160. — Gli esami di profitto, presso tutte le facoltà o scuole, possono essere sostenuti per singole materie o per gruppi di materie, secondo le norme contenute nello statuto di ogni Università o Istituto superiore.

Salvo il disposto del comma seguente, lo statuto determina inoltre per ciascuna facoltà e scuola il numero degli esami di profitto prescritti per il conseguimento della laurea o diploma e le modalità di detti esami.

Per essere ammessi all'esame di laurea in scienze economiche e commerciali gli studenti debbono peraltro aver superato gli esami su almeno due delle quattro lingue di cui all'art. 21, ultimo comma».

— L'art. 42 del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori, così dispone:

«Art. 42. — Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà; quelle per gli esami di laurea o diploma dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto, udito il preside della facoltà.

Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il professore ufficiale della materia, presidente, un professore ufficiale di materia affine, e un libero docente o cultore della materia. Quando un insegnamento, impartito da un professore ufficiale, è comune agli studenti di più corsi di laurea o diploma, appartenenti a diverse facoltà, anche la commissione di esame è comune, ed è nominata, quando per tale insegnamento sia istituito posto di ruolo, dal preside della facoltà cui detto posto appartiene; quando invece all'insegnamento non corrisponda posto di ruolo, dal preside della facoltà che ha proposto l'incarico.

Le commissioni per gli esami di laurea o diploma sono costituite di professori ufficiali, in maggioranza, e di liberi docenti o cultori delle discipline che fanno parte della facoltà. Di regola il numero dei componenti è di undici; ma può essere ridotto, in caso di necessità, fino a sette».

**87G0413**

# DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 maggio 1987.

**Finanziamento dell'Istituto superiore di sanità e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.**

### IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il comma 1 dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto che il comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge 21 marzo 1987, n. 97, dispone che le somme deliberate dal CIPE, ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pertinenti sia per la parte corrente che in conto capitale alle attività di ricerca anche finalizzata in favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, sono trasferite direttamente ai predetti soggetti con decreti, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, il quale dispone che una quota del Fondo sanitario nazionale è destinata al finanziamento dei programmi di ricerca, correnti e finalizzati degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico e delle convenzioni stipulate con gli istituti con personalità giuridica di diritto privato;

Considerato che il secondo comma del predetto art. 32 demanda al CIPE la determinazione annuale della quota del Fondo in questione da destinare agli interventi sopra citati;

Visto l'art. 7 del decreto 3 novembre 1982, n. 170560, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 3 novembre 1982, con cui è stato assunto l'impegno di L. 37.402.005.000, a carico del cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1982, da destinare, tra l'altro, anche al finanziamento dei programmi di ricerca finalizzata degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Considerato che del citato importo di lire 37.402.005.000 è andato in perenzione amministrativa al 31 dicembre 1984 la parziale somma di L. 7.599.786.000, di cui L. 7.000.000.000 per il finanziamento 1982 dei programmi di ricerca biomedica finalizzata degli istituti scientifici di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 617/80;

Vista la delibera CIPE del 28 marzo 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 21 giugno 1985, con cui è stata ripartita, tra l'altro, la perente somma di L. 7.000.000.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1982 per il finanziamento dei predetti programmi di ricerca biomedica degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati;

Visto il proprio decreto n. 187329 del 29 novembre 1985, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1986, con cui è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare ed erogare per il finanziamento dei programmi 1982 l'importo complessivo di L. 3.957.500.000;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1986, n. 159742, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1986, con cui, a valere sulla residua disponibilità di L. 3.042.500.000, è stato assegnato ed erogato l'ulteriore importo di L. 800.000.000;

Visto l'art. 10 del proprio decreto 18 novembre 1983, n. 168674, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 13 dicembre 1983, con cui è stato assunto l'impegno di L. 35.781.000.000, a carico del cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1983, da destinarsi, tra l'altro, anche al finanziamento dei programmi di ricerca biomedica finalizzata degli istituti scientifici di cui al citato art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 617/80;

Visto che con la stessa delibera del 28 marzo 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 21 giugno 1985, è stata ripartita, tra l'altro, la somma di L. 7.000.000.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1983, andata in perenzione amministrativa al 31 dicembre 1985, per il finanziamento dei predetti programmi di ricerca biomedica finalizzata 1983;

Visto il proprio decreto n. 171816 del 26 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 29 novembre 1984, con il quale, tra l'altro, è stato assunto l'impegno di L. 94.711.968.000, comprensivo dell'importo di L. 50.500.000.000, accantonato dal CIPE con delibera del 19 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 3 dicembre 1984, per le attività a destinazione vincolata, prevista dall'art. 25, primo comma, lettera *a*), della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Visto che con la citata delibera CIPE del 28 marzo 1985 è stata ripartita, tra l'altro, la somma di L. 10.000.000.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1984, andata in perenzione amministrativa al 31 dicembre 1986, per il finanziamento dei programmi di ricerca biomedica finalizzata 1984 degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il proprio decreto autorizzativo del 5 ottobre 1985, n. 163150, con il quale è stato erogato, quale prima rata semestrale del finanziamento 1984 dei programmi di ricerca biomedica finalizzata degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, l'importo complessivo di L. 3.603.500.000, conformemente alla nota autorizzativa del Ministero della sanità n. 500.4/AG.5/FSN/904 del 29 luglio 1985;

Visto il proprio decreto autorizzativo del 19 settembre 1986, n. 159728, con il quale è stato erogato, quale seconda rata semestrale del finanziamento 1984 dei programmi di ricerca biomedica finalizzata degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'importo complessivo di L. 592.500.000, conformemente alle note del Ministero della sanità del 18 luglio 1986, numeri 500.4/ICS/FS/48.3/1140-1141 e 1142, numeri 500.4/ICS/FS/49.1/1143-1144-1145-1146 e 1147 e numeri 500.4/ICS/FS/34.2/1150 e 1151;

Visto il proprio decreto autorizzativo del 7 novembre 1986, n. 179502, con il quale è stato erogato l'importo di L. 100.000.000, conformemente alle note del Ministero della sanità del 15 ottobre 1986, numeri 500.4/ICS/FS 57.2/1168-1169 e 1170;

Accertato che al 1° gennaio 1987, a detto titolo, le residue somme perenti del Fondo sanitario nazionale di parte corrente ammontano a L. 2.242.500.000 per l'esercizio 1982, a L. 7.000.000.000 per l'esercizio 1983 ed a L. 5.704.000.000 per l'esercizio 1984;

Visto l'art. 5 del proprio decreto 13 novembre 1985, n. 182304, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1986, con il quale, tra l'altro, è stato assunto l'impegno della residua disponibilità di L. 370.256.288.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1985, non ripartita dal deliberato CIPE del 1° agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1985;

Accertato che la predetta disponibilità 1985 di lire 370.256.288.000 è stata impegnata per lire 4.375.000.000 per consentire l'erogazione delle provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari di cui alla legge 31 marzo 1980, n. 126, modificata dalla legge 13 agosto 1980, n. 463, per L. 206.540.920.000 per le attività a destinazione vincolata di cui all'art. 17, comma primo, lettera *a*), della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e per L. 159.340.368.000 per le residue necessità finanziarie indistinte del Servizio sanitario nazionale;

Riscontrato che la residua disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1985, non ripartita dal CIPE, riservata alle attività indistinte è di L. 5.000.000.000;

Visto che il CIPE con la delibera del 14 ottobre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1987, ha ripartito la predetta residua disponibilità 1985 di L. 5.000.000.000 per il finanziamento della ricerca corrente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nelle misure riportate nella tabella n. 1 allegata alla stessa delibera;

Visto che l'art. 5 del proprio decreto 25 novembre 1986, n. 189213, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1987, con cui, tra l'altro, è stato assunto l'impegno della residua disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1986, ammontante alla somma complessiva di L. 306.242.267.000, non ripartita dal deliberato CIPE del 14 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 dicembre 1986;

Accertato che la predetta disponibilità di lire 306.242.267.000 è stata riservata per lire 208.191.378.000 alle necessità finanziarie derivanti dall'applicazione dell'art. 18 della legge n. 462/86 ed alle altre attività a destinazione vincolata di cui all'art. 17 della legge n. 887/84, per L. 5.675.000.000 alle provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari di cui alla legge n. 31/86 e per L. 92.375.889.000 alla ricerca corrente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché alle residue necessità finanziarie degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la delibera CIPE del 12 febbraio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1987, con la quale — a valere sulla predetta residua disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1986 di L. 92.375.889.000 — è assegnata a favore delle regioni interessate la somma complessiva di lire 83 miliardi per le esigenze finanziarie di ricerca corrente degli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, nelle misure riportate nella tabella allegata alla stessa delibera;

Visti i propri decreti n. 109696 e n. 118739 del 27 marzo 1987, registrati alla Corte dei conti, con i quali è stata disposta, tra l'altro, l'integrazione dello stanziamento del cap. 5941, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1987, dell'importo complessivo di L. 12.643.742.000, sia in termini di competenza che di cassa, per la reiscrizione dell'importo perente di L. 1.128.286.000 del FSN/84, destinato per l'importo complessivo di L. 803.500.000 per i programmi di ricerca biomedica finalizzata degli istituti scientifici di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 617/80 — conformemente alle note del Ministero della sanità del 15 ottobre 1986, numeri 500.4/ICS/FS57.2/1666 e 1667, dell'11 dicembre 1986, numeri 500.4/ICS/FS51.1/2094 e 500.4/ICS/FS13.1/2095, del 7 gennaio 1987, numeri 500.4/ICS/FS/62.1/21, 22 e 23 e del 9 gennaio 1987, n. 500.4/ICS/FS49.2/39 — e per L. 11.840.242.000 all'Istituto superiore di sanità per le necessità connesse al programma straordinario per la lotta alla sindrome da immuno-deficienza acquisita nonché ad altre iniziative di preminente interesse nazionale, conformemente alla nota del Ministero della sanità del 23 gennaio 1987, n. 100.SCPS.4/2.1/452;

Vista la delibera CIPE dell'8 aprile 1987 con cui è stato attribuito all'Istituto superiore di sanità il predetto importo di L. 11.840.242.000;

Ravvisata, per quanto suesposto, la necessità di assegnare all'Istituto superiore di sanità il citato importo di L. 11.840.242.000 da gestire con le modalità previste dall'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, per il finanziamento dei programmi di ricerca biomedica finalizzata degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico all'assunzione dell'impegno ed alla conseguente erogazione dell'importo complessivo di L. 803.500.000, di cui L. 528.500.000 per le necessità 1982 e lire 275.000.000 per quelle 1984;

Ravvisata, infine, l'urgenza di assegnare a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico l'importo di L. 5.000.000.000 per la ricerca corrente 1985 e di L. 83.000.000.000 per la ricerca corrente 1986, nelle misure deliberate dal CIPE, rispettivamente, nelle sedute del 14 ottobre 1986 e 12 febbraio 1987;

Decreta:

Art. 1.

È assegnata all'Istituto superiore di sanità, conformemente al deliberato CIPE dell'8 aprile 1987, l'importo di L. 11.840.242.000.

Art. 2.

Per l'ulteriore finanziamento dei programmi di ricerca biomedica finalizzata 1982, è assegnato a favore dei seguenti istituti di ricovero e cura a carattere scientifico l'importo complessivo di L. 528.500.000, ripartito come segue:

| | | |
|---|---|---|
| istituti ortopedici Rizzoli - Bologna | L. | 212.500.000 |
| istituto neurologico «C. Besta» - Milano | » | 175.000.000 |
| fondazione C. Mondino - Pavia | » | 75.000.000 |
| fondazione Stella Maris-Calambrone (Pisa) | » | 66.000.000 |
| Totale . . . | L. | 528.500.000 |

Art. 3.

Per l'ulteriore finanziamento dei programmi di ricerca biomedica finalizzata 1984, è assegnato a favore dei seguenti istituti di ricovero e cura a carattere scientifico l'importo complessivo di L. 275.000.000, ripartito come appresso:

| | | |
|---|---|---|
| fondazione Senatore Pascale - Napoli | L. | 100.000.000 |
| fondazione Stella Maris-Calambrone (Pisa) | » | 175.000.000 |
| Totale . . . | L. | 275.000.000 |

Art. 4.

Per il finanziamento della ricerca corrente 1985, è autorizzato a favore dei seguenti istituti di ricovero e cura a carattere scientifico il versamento dell'importo di L. 5.000.000.000, ripartito come appresso:

| | | |
|---|---|---|
| centro auxologico Piancavallo - Milano | L. | 651.731.000 |
| fondazione Mondino - Pavia | » | 681.492.000 |
| fondazione clinica del lavoro - Pavia | » | 987.038.000 |
| fondazione S. Romanello - Milano | » | 1.391.420.000 |
| fondazione Stella Maris-Calambrone (Pisa) | » | 284.149.000 |
| ospedale Bambin Gesù - Roma | » | 375.132.000 |
| istituto Sanatrix - Venafro | » | 413.756.000 |
| ospedale oncologico - Bari | » | 215.282.000 |
| Totale . . . | L. | 5.000.000.000 |

Art. 5.

Per il finanziamento della ricerca corrente 1986, è autorizzato a favore dei seguenti istituti di ricovero e cura a carattere scientifico il versamento dell'importo di L. 83.000.000.000, ripartito come appresso:

| | | |
|---|---|---|
| istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Milano | L. | 8.566.402.509 |
| istituto neurologico Besta - Milano | » | 4.607.187.630 |
| policlinico S. Matteo - Pavia | » | 9.503.779.299 |
| ospedale Maggiore - Milano | » | 8.625.487.243 |
| istituto per l'infanzia Burlo Garofolo - Trieste | » | 2.549.281.906 |
| istituto nazionale per lo studio sul cancro - Genova | » | 11.057.332.042 |
| istituto Gaslini - Genova | » | 6.526.672.962 |
| istituto ortopedico Rizzoli - Bologna | » | 9.544.303.831 |
| istituti fisioterapici ospitalieri - Roma | » | 6.987.241.857 |
| istituto nazionale riposo cura anziani - Ancona | » | 6.472.366.850 |
| fondazione Pascale - Napoli | » | 5.585.182.345 |
| istituto oncologico - Bari | » | 1.037.758.135 |
| istituto De Bellis-Castellana Grotte (Bari) | » | 1.937.003.391 |
| Totale . . . | L. | 83.000.000.000 |

Art. 6.

È assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1987, per l'importo complessivo di L. 12.643.742.000, ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 3.

Art. 7.

È autorizzato a favore dell'Istituto superiore di sanità il versamento di L. 11.840.242.000 sull'apposita contabilità speciale, istituita ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

È autorizzato, altresì, il versamento dell'importo complessivo di L. 803.500.000, nella misura riportata accanto a ciascuno istituto di ricovero e cura a carattere scientifico dai precedenti articoli 2 e 3, che graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1987.

L'onere di L. 5.000.000.000 di cui all'art. 4 grava sul cap. 5941 - residui 1985 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1987.

L'onere di L. 83.000.000.000 di cui all'art. 5 grava sul cap. 5941 - residui 1986 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1987

*Il Ministro:* GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1987*
*Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 249*

**87A5060**

---

DECRETO 20 maggio 1987.

**Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,25% di scadenza 1° novembre 1990.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 1986, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza 1° novembre 1990;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,25% di scadenza 1° novembre 1990, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Vengono allestiti, peraltro, anche titoli da lire centomila e cinquecentomila, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000 e grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di otto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le otto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne di quattro cedole ciascuna, e sono numerate dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra, da quella n. 1 di scadenza 1° maggio 1987 fino a quella n. 8 di scadenza 1° novembre 1990.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta gli stemmi delle quattro Repubbliche marinare, disposti al centro del corpo del titolo e delle cedole nel seguente ordine: in alto a sinistra lo stemma di Venezia, in alto a destra quello di Genova, in basso a sinistra quello di Amalfi e in basso a destra quello di Pisa.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dalla ripetizione, in successione alternata, degli stemmi delle quattro Repubbliche marinare opportunamente elaborati ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da un riquadro delimitato da due fili di cornice, in cui è riprodotta la Rosa dei venti con disegno stilizzato.

Nei tratti orizzontali della cornice, in alto ed in basso a destra, sono ricavati i riquadri in bianco destinati alla numerazione per lettura magnetica.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino costituito da disegni geometrici complessi a forma di stelle a quattro ed otto punte, definiti da linee sottilissime e ripetuti a tappeto su tutta la superficie, su cui sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Repubblica Italiana (in chiaro su due righe) - Direzione Generale del Debito Pubblico (sempre in chiaro su una riga) - Buoni del Tesoro poliennali 9,25% - di scadenza 1° novembre 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 28 febbraio 1986, n. 41 - e decreto ministeriale 24 ottobre 1986 - Titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (segue l'importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 6,25% di cui al D.L. 19 settembre 1986 - n. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986 n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la

numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° novembre 1986 - Roma, 3 novembre 1986; seguono le diciture, da sinistra a destra, V° per la Corte dei Conti (Spanò), Il Direttore Generale (Ranuzzi), Il Primo Dirigente (Marzio)» - in basso a destra è indicato n. 783400 di pos. (Serie IV).

A sinistra della leggenda «Iscritto nel Gran Libro etc.» è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale con fregi laterali, recante in sottofondo il «Bucintoro» del Guardi, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 9,25% di scadenza 1° novembre 1990; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornice costituita da due ordini di curve geometriche regolari.

Il lato superiore della cornice è interrotto per contenere la leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° novembre 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 28 febbraio 1986, n. 41 e D.M. 24 ottobre 1986 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere) - per effetto della ritenuta fiscale del 6,25% di cui al D.L. 19 settembre 1986, n. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare posto in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «9,25%», mentre in uno spazio in alto a destra sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Al di sotto di tali leggende, è posto un disco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazo circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ormamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 9,25% - 1° novembre 1990».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000: viola malva-viola scuro;
per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;
per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;
per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;
per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;
per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;
per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie e le firme del prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1987

*Il Ministro:* GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1987*
*Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 347*

**87A5023**

---

DECRETO 25 maggio 1987.

**Emissione di certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1° giugno 1987.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è

autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1987, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, destinati a pubblica sottoscrizione, della durata di 10 anni, con godimento 1° giugno 1987, al prezzo di emissione di L. 99 per ogni 100 lire di capitale nominale, per un importo nominale pari all'ammontare dei titoli sottoscritti nel periodo compreso fra il 1° e il 3 giugno 1987 e comunque non superiore al livello massimo del ricorso al mercato finanziario previsto dalla legge finanziaria 1987, al netto delle emissioni già effettuate.

Ove circostanze sopravvenute o lo stesso andamento delle sottoscrizioni possano costituire pregiudizio alla funzionalità del mercato, il Tesoro ha facoltà di disporre la chiusura anticipata delle operazioni di collocamento, con accoglimento integrale delle sottoscrizioni effettuate.

Art. 2.

Il tasso di interesse annuale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° giugno 1988, è pari al 10,35 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate aggiungendo 75 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di marzo e aprile precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il suddetto rendimento annuale lordo verrà corretto per mantenere invariato il carico fiscale sui predetti buoni al 6,25 per cento. Il fattore moltiplicativo di correzione è rappresentato dal rapporto $\frac{(1 - t_n)}{(1 - t_o)}$ dove $t_o$ è la misura unitaria della ritenuta fiscale al momento dell'emissione e $t_n$ quella alla quale sono assoggettati i buoni ordinari del Tesoro relativi alle aste di cui al precedente comma.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

*a)* in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

*b)* in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie e il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio di lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

*a)* da ogni altra imposta diretta presente e futura;

*b)* dall'imposta sulle successioni;

*c)* dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° giugno di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° giugno 1988 e l'ultima il 1° giugno 1997.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 6,25% come previsto dal ricordato decreto-legge n. 556.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° giugno 1997, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sitema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° giugno 1987 e termineranno il giorno 3 dello stesso mese.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il versamento del controvalore del capitale nominale dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 7, sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato in una o più soluzioni, entro il 25 giugno 1987.

L'eventuale importo relativo ai dietimi di interessi sarà versato, con bonifico di due giorni, al netto della trattenuta fiscale di cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 556 del 1986.

La predetta sezione di tesoreria provinciale, a fronte dei suddetti versamenti, emetterà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 10 cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo, è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo

verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1997» «EMISSIONE 1° GIUGNO 1987»

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1997» «EMISSIONE 1° GIUGNO 1987».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso di interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1997» «EMISSIONE 1° GIUGNO 1987».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;
il valore nominale e il prezzo di emissione stampato in offset;
i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;
il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1988 al 1997, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1997, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1987

*Il Ministro:* GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1987*
*Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 5*

**87A5105**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

**Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo.**

Con decreto ministeriale 10 giugno 1987 l'indennità di carica annua lorda spettante al presidente dell'Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo è stata determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1987, in L. 36.000.000.

**87A5111**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Provvedimenti concernenti le società cooperative**

Con decreto ministeriale 8 maggio 1987 i signori prof. dott. Pietro Di Gregorio e dott. proc. Gennaro Rocco Notarnicola sono stati nominati commissari liquidatori della società cooperativa «Servizi collettivi riforma fondiaria Parisi», con sede in Scanzano Jonico (Matera), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 dicembre 1986, in sostituzione dei signori Giuseppe Ambrosecchia e avv. Roberto De Paola.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1987, il rag. Vincenzo Musso, nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Conduzione comunitaria langa», in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Sale Langhe (Cuneo) con decreto ministeriale 2 agosto 1986 ne è confermato commissario liquidatore unico.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1987, il rag. Michele Marconcini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. Solcoop, in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 17 dicembre 1984, in sostituzione del dottor Cosimo Rodio.

**87A4537-87A5076**

## ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

**Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di maggio 1987, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.**

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1986, agli effetti predetti, risulta pari a più 157,4.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di maggio 1987 rispetto a maggio 1986 risulta pari a più 4,2 (quattrovirgoladue).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di maggio 1987 rispetto a maggio 1985 risulta pari a più 10,8 (diecivirgolaotto).

**87A5128**

# CONCORSI ED ESAMI

## UNIVERSITÀ DI ANCONA

**Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario**

Le prove d'esame del concorso a un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ancona, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 105, già fissate per i giorni 17 e 18 giugno 1987, sono state rinviate a data da destinarsi.

**87A5132**

*CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 137 del 15 giugno 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

*Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze:* Concorsi pubblici, per esami, a quattro posti nella settima qualifica funzionale e a tredici posti nella sesta qualifica funzionale.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

### LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
— **presso le Concessionarie speciali di:**
**BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;**
— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 100.000
- semestrale ..... L. 55.000

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 200.000
- semestrale ..... L. 110.000

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 22.000
- semestrale ..... L. 13.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 82.000
- semestrale ..... L. 44.000

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 22.000
- semestrale ..... L. 13.000

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale ..... L. 313.000
- semestrale ..... L. 172.000

***- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.***

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* ..... L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione ..... L. 700
*Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 700
*Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 700

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale ..... L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ..... L. 700

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale ..... L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ..... L. 2.800

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
### (solo parte prima e supplementi ordinari)

| | | Prezzi di vendita Italia | Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.500 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 2.000 | 2.000 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.500 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 2.000 | 2.000 |

*Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ..... L. 90.000
Abbonamento semestrale ..... L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 700

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221**